REGOLAMENTO (UE) 2022/1104 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Dall'ultima revisione del catalogo delle materie prime per mangimi a norma del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione ([2]), pubblicata nel 2017, i rappresentanti competenti del settore europeo dei mangimi, in consultazione con altre parti interessate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dell'evoluzione scientifica e tecnologica, hanno elaborato una serie di modifiche da apportare al catalogo delle materie prime per mangimi.

(2) Tali modifiche riguardano chiarimenti delle disposizioni generali, voci nuove relative a processi di trattamento e a materie prime per mangimi nonché adeguamenti delle voci esistenti. In particolare è opportuno stabilire disposizioni specifiche riguardanti la descrizione, il tenore massimo di impurità chimiche e le indicazioni relative alle dichiarazioni obbligatorie, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 767/2009, per determinate materie prime per mangimi emergenti, al fine di fornire informazioni più dettagliate sulle proprietà dei rispettivi prodotti. Al fine di promuovere la valorizzazione di determinate materie prime per mangimi provenienti dal settore della bioeconomia, degli alimenti o dei biocarburanti, tali materie prime per mangimi dovrebbero essere denominate "coprodotti" anziché "sottoprodotti", in quanto quest'ultimo termine ha una connotazione peggiorativa. Tale riformulazione non dovrebbe tuttavia applicarsi ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 ([3]). È inoltre opportuno modificare le disposizioni dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 relative ai prodotti e ai coprodotti ottenuti per fermentazione, al fine di rispecchiare meglio i diversi tipi di prodotti di fermentazione.

(3) Le modifiche del catalogo delle materie prime per mangimi dovrebbero tenere conto delle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione ([4]) per quanto riguarda lo status di determinati prodotti, comprese le misure transitorie ivi specificate. In particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 stabilisce che i prodotti citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio sono additivi per mangimi che devono essere ritirati dal mercato a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ([5]), mentre sono stati inclusi anche nel catalogo delle materie prime per mangimi. Al fine di tenere conto dell'incertezza giuridica riguardo alla classificazione di tali additivi, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 prevede un periodo transitorio fino al 30 maggio 2028 per il loro ritiro dal mercato e dall'uso. Ciò dovrebbe consentire alle parti interessate di presentare nuove domande di autorizzazione di tali additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. La conseguente eliminazione di tali prodotti dal catalogo delle materie prime per mangimi dovrebbe pertanto essere accompagnata da un analogo periodo transitorio per quanto riguarda la loro immissione sul mercato e il loro uso come materie prime per mangimi.

([1]) GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

([3]) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione, del 7 maggio 2021, relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 5).

([5]) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).